

Legge regionale 28 giugno 1988, n. 32.

Integrazione dell'articolo 90 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

1. All'articolo 90 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente quinto comma:

«Per gli stabilimenti industriali e artigianali le forniture di cui al comma precedente possono essere effettuate dopo il rilascio della concessione a edificare. Tali forniture sono revocate in caso di mancato rilascio del certificato di agibilità entro quattro anni dalla data di inizio lavori».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 giugno 1988

Bernini

Dal procedimento di formazione della legge regionale 28 giugno 1988, n. 32

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 18 febbraio 1988 dove ha acquisito il n. 346 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Dal Sasso, Maganza, Mainardi, Pasetto, Perusi, Rugolotto e Da Dalt;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 2^a in data 22 febbraio 1988;
- La 2^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 aprile 1988 presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Bortolo Mainardi, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 maggio 1988, n. 1949;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 24 maggio 1988;

— Il Commissario del Governo, con nota 23 giugno 1988, n. 7425/21309, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dello art. 127 della Costituzione.

Nota alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 32

Il testo dell'art. 90 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 (Bur 28 giugno 1985, n. 27), già modificato dall'art. 18 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 9 (Bur 14 marzo 1986, n. 14), è il seguente:

Art. 90

(Certificato di abitabilità e di agibilità)

Le opere conseguenti agli interventi edilizi e/o urbanistici, per cui è richiesta la concessione, non possono essere abitate o usate senza il rilascio da parte del Sindaco di un certificato, rispettivamente, di abitabilità o agibilità.

Il certificato è rilasciato a norma delle leggi vigenti, dopo che sia stata accertata la conformità della costruzione alle prescrizioni igienico-sanitarie previste nella concessione rilasciata o nell'istanza tacitamente assentita, nonché alle altre norme o regolamenti vigenti al momento del rilascio della concessione.

Il Sindaco è tenuto a comunicare le sue determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta del certificato; l'istanza si intende accolta in caso di inutile decorso del termine.

Prima del termine di cui al comma precedente e in assenza del certificato o dopo motivato diniego, è fatto divieto ai Comuni e alle aziende di erogazione dei servizi pubblici di effettuare le relative forniture, fatte salve quelle relative a subentri.

Per gli stabilimenti industriali e artigianali le forniture di cui al comma precedente possono essere effettuate dopo il rilascio della concessione ad edificare. Tali forniture sono revocate in caso di mancato rilascio del certificato di agibilità entro quattro anni dalla data di inizio lavori.

Scadenze e adempimenti:

- Entro 60 giorni dalla data della domanda di rilascio del certificato di abitabilità e di agibilità delle opere di intervento edilizio e urbanistico, il sindaco è tenuto a comunicare le sue determinazioni. L'istanza si intende accolta in caso di inutile decorso del termine (silenzio-assenso) (art. 90, comma 3°, lr 27 giugno 1985, n. 61, nel testo modificato dalla lr 28 giugno 1988, n. 32).

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali.